



Rif. P.G. n. 0578336 del 18/05/2023
Cod.Fasc. 420.60.70/2023/GCMN/3863

Parere n. 3955/23

Spett.le
Comune di FANO
Settore IV –URBANISTICA
U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale
comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. ed accertamenti art. 10 Legge Regionale Marche 23 novembre 2011 n. 22

Variante urbanistica per l'integrazione normativa all'art. 66 delle N.T.A. "F5 – Zona per attrezzature di interesse collettivo (CODMA)" per il posizionamento di attrezzature ad uso della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.

Con riferimento all'istanza di Codesto Comune, assunta al protocollo regionale con gli estremi riportati in epigrafe, volta ad acquisire il parere di competenza di questo Settore regionale sulla variante normativa descritta in oggetto, rendendo disponibile la relativa documentazione in formato digitale.

Premesse

- La variante urbanistica proposta fa seguito alla richiesta avanzata dall'Associazione di Protezione Civile "C.B. Club Enrico Mattei Fano", proprietaria del complesso immobiliare di via Campanella 1 - nel Comune di Fano, inoltrata alla Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, finalizzata a consentire su detta area di proprietà il posizionamento di attrezzature mobili del tipo container, per la stiva di materiale ad uso della Protezione Civile.
- La Regione Marche ha fornito il proprio assenso con le seguenti prescrizioni:
 - *che sia verificata la conformità ai regolamenti edilizi comunali;*
 - *che sia verificato se l'intervento rientri nelle previsioni della normativa edilizia in particolare DPR 380/01 art. 3 c.1 lett. e.7 ovvero "interventi di nuova costruzione";*
 - *che sia verificato se l'intervento rispetta i criteri stabiliti dalle Linee guida di cui alla DGR 53/2014 "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di Compatibilità Idraulica", par. B3 Indicazioni per le aree di trasformazione urbana, o se rientri nelle esclusioni previste per aree pari o inferiori a 100 mq.*

Rilevato dagli elaborati prodotti a cura della preposta struttura comunale:

- che la presente variante riguarda l'integrazione normativa all'art. 66 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale ed in particolare alla zona "F5- Zona per attrezzature di interesse collettivo (CODMA)" aggiungendo il seguente comma 8:
"Nell'area relativa al complesso immobiliare di via Campanella n.1 (CODMA) con destinazione urbanistica "F5-M-Mercati alimentari" sarà consentito anche l'uso per il posizionamento di attrezzature inerenti alla Protezione Civile";
- che con Determinazione n.497 del 09.05.2023 la Provincia di Pesaro e Urbino ha escluso dalla procedura di VAS la Variante in oggetto, la quale si configura come variante non sostanziale al PRG vigente, poiché non incide sul dimensionamento globale del PRG, non modifica la distribuzione del carico insediativo e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 e pertanto può essere approvata secondo l'iter procedimentale di cui all'art. 15 comma 5, della L.R. Marche n. 34/1992 e s.m.i..



Preso atto, in virtù delle attestazioni rese nell'istanza dall'Arch. Adriano Giangolini del Comune di Fano, quale Responsabile del Procedimento della pratica in oggetto, di quanto segue:

- la limitata e puntuale modifica normativa proposta non avrà effetti sul dimensionamento generale del P.R.G., in quanto non prevede nessun incremento della capacità edificatoria, né la modifica degli standard urbanistici;
- la presente variante alla normativa dello strumento urbanistico generale non modifica il regime idraulico, risultando quindi esclusa dall'ambito di applicazione della Verifica di Compatibilità Idraulica definito al paragrafo 2.2 di cui al Titolo II dei criteri tecnici (art.10, c.4 della L.R. 22/2011) approvati con D.G.R. 53/2014;
- relativamente alla Verifica di Invarianza Idraulica delle trasformazioni territoriali, di cui al titolo III dei già menzionati criteri tecnici, la stessa variante non prevede trasformazioni permanenti del suolo che possano provocare una variazione di permeabilità superficiale.

Verificato che la zona su cui insiste il complesso immobiliare interessato dalla modifica normativa non ricade in ambiti in dissesto o inondabili, perimetrati nel Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale.

In sede di valutazione finale e per quanto di specifica competenza di questa struttura regionale, **si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante parziale all'art. 66 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, comprensivo degli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell'art. 10 della L.R. Marche 22/2011.**

Nel caso vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 si dichiara che il Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord e il Responsabile della Posizione Organizzativa non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Cordiali saluti

Il Responsabile della P.O.
Pareri e Autorizzazioni
(*Tiziana Diambra*)

Il Dirigente del Settore
Genio Civile Marche Nord
Arch. Lucia Taffetani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)